

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 44

del 12.2.2004

O G G E T T O

Commissione Tributaria Regionale. Appello avverso n.11 sentenze della Commissione Tributaria Provinciale che accoglie le domande proposte con altrettanti ricorsi dal sig. Carabellese Mauro + 4 c/ Comune di Molfetta ed afferenti l'imposizione I.C.I. riferita agli anni 1998-1999 e 2000.

L'anno duemilaquattro, il giorno dodici del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 17.2.2004
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- La Sez. 17 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, con sentenze nn.4382, 424, 420, 4380, 4381, 422, 4374, 4379, 437 e 4372 tutte del 2003, ha accolto altrettanti ricorsi proposti dai Sigg. Carabellese Mauro (n.2 ric.), Carabellese Maria Carmela (n.3 ric.), Carabellese Vito Cesare (n.3 ric.) e Minervini Lucrezia (n.2 ric.) contro l'imposizione ICI per gli anni 1998-1999 e 2000 effettuata dall'Ufficio Tributi nella considerazione che i terreni di proprietà dei ricorrenti fossero terreni edificabili e non agricoli, perché inseriti nella zona di sviluppo urbanistico del nuovo PRGC adottato e non ancora approvato; la questione processuale, infatti, verte sul valore giuridico da assegnare alla adozione dello strumento urbanistico da parte dell'organo competente;
- La giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto è oscillante, infatti, con sentenza n.5900 del 01.07.1997 la Corte di Cassazione aveva ritenuto che la adozione del PRG conferiva allo stesso efficacia immediata, mentre la successiva delibera regionale perfezionava lo strumento urbanistico "...ma ai fini tributari il terreno, con l'adozione del piano, è già un'entità valutabile sulla base della destinazione edificatoria che è stata recepita dalla "generalità dei consociati" (dalla comunità) come qualcosa di esistente e di difficilmente reversibile, circostanze, quest'ultime, che fanno venir meno ogni possibilità di diversa valutazione...";
- Poi la stessa Corte mutò orientamento, sostenendo – con la sentenza n. 16202 del 2001 – che la effettiva trasformazione urbanistica avviene nel momento della approvazione del PRG e non già della sua adozione;
- Con una recentissima sentenza (la n.13817 del 18.09.2003) la Cassazione è ritornata sui suoi passi, richiamando la propria sentenza del 1997, individuando nel momento della adozione del PRGC il momento della "qualificazione" delle aree urbanistiche;
- Alla luce di questa ultima interpretazione, in considerazione della non univocità della giurisprudenza della Corte di Cassazione e della controversa entità della materia del contendere, il Dr. Lopopolo (Dirigente del Settore Tributi), con propria nota del 22.01.2004, ha suggerito, anche se non costituiti in primo grado, la nomina di un avvocato tributarista per la proposizione di appello avverso le suddette sentenze dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale;
- Con altra nota del 30 gennaio 2004, il medesimo Dirigente ha suggerito la costituzione in giudizio in altro ricorso pendente in primo grado dinanzi alla 10^a Sez. della Commissione Tributaria Provinciale, promosso dal Sig. Carabellese Mauro per l'annullamento, previa sospensiva, dell'avviso di accertamento prot. n.10630/2003 relativo all'imposta ICI anno 2000 riferita al terreno in proprietà sito in agro di Molfetta (censito alla partita 139318, foglio 18, p.lla 238), nonché ad altro fabbricato sito alla locale Via Morte n.16;
- Ritenuto, recependo il parere espresso dal suindicato Dirigente, di proporre appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso le indicate n.11 sentenze rese dalla Commissione Tributaria Provinciale su altrettanti ricorsi proposti dal Sig. Carabellese Mauro + 3, e di costituirsi in primo grado dinanzi alla 10^a Sez. della Commissione Tributaria Provinciale nel giudizio promosso dal Sig. Carabellese Mauro, al fine di vedere riconosciute le ragioni del Comune stesso;
- Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentante e difensore dell'Ente al dott. Luigi Lovecchio da Bari, demandando al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato;
- Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
- Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di conferire l'incarico al dott. Luigi Lovecchio, con studio in Bari, alla Via Piccinni n.59, per la proposizione di appello dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale avverso le suindicate n.11 sentenze rese dalla Commissione Tributaria Provinciale su altrettanti ricorsi proposti dal Sig. Crabellese Mauro + 3, e di costituirsi in primo grado dinanzi alla 10^a Sez. della Commissione Tributaria Provinciale nel giudizio promosso dal Sig. Carabellese Mauro, meglio descritto in premessa.
- 2) di demandare al Responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL. la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione di acconto per spese e competenze legali in favore del professionista incaricato, di cui alla delibera di G.C. n.106 del 07.03.2002.
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.
- 6) di conferire ampio mandato al Sindaco a stare in giudizio e per ogni altra rappresentanza in ordine al procedimento di cui trattasi.
- 7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del T.U. EE.LL., approvato con D.L.vo 18.08.2000, n.267.
- 8) di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Legale per gli ulteriori adempimenti di rito.